

LEGA PER IL RICONOSCIMENTO  
DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA  
Via Tacito, 50 - R O M A -

L.O.C. Lega Obiettori Coscienza  
Via Venaria 85/8 - 10148 TORINO  
Tel. 28.62.01

DOCUMENTAZIONE

oooooooooooo

REGISTRATO F<sub>31</sub>

CONSIGLIO D'EUROPA

ASSEMBLEA CONSULTIVA

Diciottesima sessione ordinaria (terza parte)

23-27 gennaio 1967

IL DIRITTO ALL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

.....

Indice:

I -Prefazione

II -Raccomandazione 478(I967) e risoluzione 337 (I967) relative al di  
ritto all'obiezione di coscienza adottate dall'assemblea il 26 gennaio  
I967.

III-Rapporto sul diritto all'obiezione di coscienza e appendice (doc.  
2I70). Relatore: Bauer.

IV-Resoconto ufficiale della 22esima seduta, giovedì 26 gennaio I967  
alle IO a.m.

.....

I - P R E F A Z I O N E :

Il 4 maggio I966, Richard (laburista britannico) e parecchi dei suoi  
colleghi dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa hanno depo-  
sitato all'ufficio di questa una proposta di raccomandazione relati-  
va al diritto degli obiettori di coscienza. In una lettera indirizza-  
ta il 28 settembre I965 al Segretario Generale del Consiglio d'Euro-  
pa, "Amnesty International" che è dotata di statuto consultivo, cate-  
goria I, presso il Consiglio d'Europa, aveva attirato l'attenzione di  
questo sull'attualità della questione.

La proposta di raccomandazione presentata da Richard ed altri fu rin-  
viata alla Commissione giuridica. Questa esaminò il problema in que-  
stione nel corso di molte riunioni. Bauer, socialista tedesco, fu no-  
minato relatore. Il 4 maggio I966 la Commissione giuridica decise di  
chiedere all'Istituto Max Planck di Heidelberg di diritto pubblico com-  
parato e di diritto internazionale di elaborare uno studio sulla si-

tuazione giuridica degli obiettori di coscienza negli Stati membri del Consiglio d'Europa. Questo studio, molto completo, è stato allegato al rapporto Bauer.

Il 26 gennaio 1967 la Commissione giuridica presentava la relazione all'Assemblea che, dopo un interessante dibattito, doveva adottare la Risoluzione 337, la Raccomandazione 478 e la Direttiva 252 relative al diritto all'obiezione di coscienza.

Questa iniziativa dell'Assemblea ha suscitato un interesse considerevole nell'opinione pubblica europea. E' dunque sembrato opportuno riunire tutti i documenti concernenti l'iniziativa presa dall'Assemblea in un volume al fine di renderli accessibili al più largo pubblico. Questo potrà così approfondire un'iniziativa che si inserisce nel quadro delle realizzazioni di uno dei principali obiettivi del Consiglio d'Europa: la difesa dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

II-RACCOMANDAZIONE 478 (1967) relativa al diritto all'obiezione di coscienza. (Discussione dell'Assemblea del 26 gennaio 1967 - 22esima seduta - vedere il Doc. 2170, rapporto della commissione giuridica. Testo adottato dall'Assemblea del 26 gennaio 1967 - 22esima seduta):

L'Assemblea,

I. Vista la sua Risoluzione 337 sul diritto all'obiezione di coscienza,

2. Raccomanda al Comitato dei Ministri:

a) di incaricare il comitato d'esperti in materia di diritti dell'uomo d'elaborare delle proposte che mirino a realizzare, a mezzo di una convenzione o di una raccomandazione ai governi, i principi stabiliti con la Risoluzione 337 dell'Assemblea e a contribuire così a stabilire fermamente il diritto all'obiezione di coscienza in tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa;

b) di invitare gli Stati membri a conformare, per quanto possibile, le loro legislazioni nazionali ai principi adottati dall'Assemblea.

RISOLUZIONE 337 (1967) relativa al diritto all'obiezione di coscienza. (Discussione dell'Assemblea del 26 gennaio 1967 - 22esima seduta vedere il Doc. 2170, rapporto della commissione giuridica. Testo a-

dottato dalla Assemblea del 26 gennaio 1967- 22esima seduta).

L'assemblea,

ricordando l'art. 9 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo che fa obbligo agli Stati membri di garantire la libertà di religione e di coscienza dell'individuo,

Dichiara:

A) Principi basilari

1. Le persone soggette al servizio militare che, per motivi di coscienza o per profonda convinzione di ordine religioso, etico, morale, umanitario, filosofico o altro della stessa natura, rifiutano di compiere il servizio armato, devono avere un diritto soggettivo ad essere dispensati da questo servizio.
2. Negli Stati democratici, fondati sul principio della preminenza del diritto, questo diritto è considerato come derivante logicamente dai diritti fondamentali dell'individuo garantiti dall'art. 9 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo.

B) Procedura

1. E' necessario informare la persona soggetta a servizio militare dei suoi diritti immediatamente dopo la prima notifica di iscrizione sulle liste di leva o di chiamata.
2. Quando la decisione relativa al riconoscimento del diritto alla obiezione di coscienza è presa in prima istanza da un'autorità amministrativa, l'organismo di decisione competente in materia deve essere separato dalla autorità militare e la sua composizione garantire un massimo di indipendenza e di imparzialità.
3. Quando la decisione relativa al riconoscimento del diritto alla obiezione di coscienza è presa in prima istanza da un'autorità amministrativa, questa decisione deve potere essere controllata almeno da un'autorità amministrativa supplementare istituita anche essa nel rispetto del principio esposto nel capoverso precedente; inoltre, almeno un organo giudiziario indipendente deve poter esercitare un diritto di controllo.
4. Gli organi competenti in materia di legislazione dovrebbero esaminare in che maniera conviene aumentare l'efficacia del diritto in questione perchè, attraverso il gioco delle procedure d'appello e di ricorso, l'incorporazione nel servizio armato sia ritardata fino a che la decisione sia pronunciata.
5. Sarebbe ugualmente necessario assicurare che l'istante venga ascoltato e che venga garantito il suo diritto a farsi assistere da

un avvocato e a designare dei testimoni a favore.

C) Servizio Alternativo

1. Il servizio alternativo da compiere in luogo del servizio militare deve avere almeno la stessa durata del servizio militare normale.
2. E' necessario assicurare l'uguaglianza, tanto sul piano del diritto che su quello finanziario dell'obiettore di coscienza riconosciuto e del soldato che compie il normale servizio militare.
3. I governi interessati devono assicurare che gli obiettori di coscienza siano impiegati in compiti utili alla società e alla collettività - senza dimenticare i molteplici bisogni dei Paesi in via di sviluppo.

DIRETTIVA N° 252 (I967) alla Commissione giuridica

L'Assemblea,

1. Vista la sua Risoluzione 337 (I967) e la sua Raccomandazione 478 (I967) sul diritto all'obiezione di coscienza,
2. Incarica la Commissione giuridica di farle regolarmente rapporto sul seguito dato alle dette Risoluzione e Raccomandazione.

////////////////////////////////////

DOCUMENTI a cura della Lega per il Riconoscimento dell'Obiezione di Coscienza:

1. Dichiarazione Programmatica della Lega;
2. Testi dei progetti di legge sull'O.d.C. presentati in Parlamento nel corso dell'attuale legislazione;
3. Raccomandazione e Risoluzione del Consiglio d'Europa (Assemblea del 23-27 gennaio I967) sul Diritto all'Obiezione di Coscienza.

In Preparazione:

1. Il "processo all'obiettore";
2. "L'obiezione di coscienza" (contenuti, dati statistici, la situazione negli altri Paesi etc.) - pubblicazione a stampa -

I Documenti I/2/3 vengono inviati gratuitamente agli aderenti alla Lega. Tutti possono richiederli inviando per ciascuna copia L. 50 in francobolli.